

Bruxelles, 9.12.2020
COM(2020) 783 final

2020/0348 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Cabo Verde e l'UE intrattengono da oltre 35 anni una relazione stretta e molto costruttiva basata in particolare su una cooperazione allo sviluppo costante e significativa. Dal novembre 2007 le relazioni tra l'UE e Cabo Verde sono disciplinate dal partenariato speciale UE-Cabo Verde, strumento ambizioso per rafforzare le relazioni bilaterali che costituisce un caso unico tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Uno degli obiettivi del partenariato speciale è rafforzare la mobilità e i contatti interpersonali tra i cittadini dell'UE e del Cabo Verde, nonché intensificare la cooperazione nella lotta all'immigrazione irregolare. Nel quadro di tale partenariato, nel 2008 Cabo Verde è stato il primo paese africano a concludere un partenariato per la mobilità con l'UE e, successivamente, un accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea¹, adottato parallelamente a un accordo di riammissione delle persone in soggiorno irregolare². Entrambi gli accordi sono entrati in vigore il 1° dicembre 2014.

Dopo quasi 5 anni di attuazione di tali accordi e alla luce dei cambiamenti sopraggiunti nella legislazione interna dell'UE e del Cabo Verde in materia di visti, in particolare la revisione del codice dei visti dell'UE³ e la decisione del Cabo Verde di esentare i cittadini dell'UE dall'obbligo del visto per soggiorni fino a 30 giorni⁴, il comitato misto istituito dall'accordo esistente ha esaminato la necessità di modificare determinate norme vigenti al fine di adeguarle alle mutate circostanze.

Su tale base, il 13 settembre 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione⁵ al fine di ottenere direttive per negoziare un accordo che modifica il vigente accordo di facilitazione del rilascio dei visti con la Repubblica del Cabo Verde.

A seguito dell'autorizzazione concessa il 29 ottobre 2019 dal Consiglio⁶, i negoziati con la Repubblica del Cabo Verde sono ufficialmente iniziati il 28 novembre 2019 a Bruxelles. Un ulteriore ciclo di colloqui si è svolto il 30 gennaio 2020 a Praia, dove i capi negoziatori hanno raggiunto un accordo di principio sul progetto di testo. Il 24 luglio 2019 i capi negoziatori hanno siglato il testo dell'accordo mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.

In tutte le fasi dei negoziati gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. La bozza definitiva del testo dell'accordo è stata condivisa con il gruppo "Visti" e approvato in linea generale mediante procedura di approvazione tacita, il 27 marzo 2020.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo, Il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata.

¹ GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.

² GU L 282 del 24.10.2013, pag. 15

³ Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

⁴ Bollettino ufficiale della Repubblica del Capo Verde I.54 del 13.8.2018, pag. 1350.

⁵ COM(2019) 417 final.

⁶ Ares(2019)6870996.

2. SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito "l'accordo") mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato come segue:

- i diritti per il trattamento delle domande di visto sono ridotti al 75 % dell'importo da riscuotere conformemente alla legislazione nazionale applicabile (vale a dire 60 EUR per i cittadini del Cabo Verde). Tali diritti saranno applicati a tutti i richiedenti il visto. Inoltre, i coniugi, i figli (compresi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e i genitori di cittadini del Cabo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o di cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza sono totalmente esentati da tale obbligo. Inoltre, per i minori di almeno 12 anni (ma di età inferiore ai 18 anni) tali diritti sono ulteriormente ridotti del 50 % della tariffa generalmente applicabile (vale a dire 30 EUR per i cittadini del Cabo Verde);
- i documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio sono stati semplificati per le seguenti categorie di richiedenti: membri di delegazioni ufficiali; imprenditori; coniugi, figli e genitori di cittadini dell'Unione o di cittadini del Cabo Verde che soggiornano legalmente nell'UE; scolari, studenti e studenti post-universitari; partecipanti di eventi scientifici, culturali, sportivi e religiosi; giornalisti e personale di accompagnamento; persone che viaggiano per motivi medici. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell'accordo; i richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli valido per almeno un anno sono esentati dalla presentazione di giustificativi per l'alloggio;
- le norme per il rilascio dei visti per ingressi multipli sono state modificate concentrandosi sulla correttezza dell'uso dei visti precedenti in determinati periodi di riferimento anziché sulle finalità del viaggio dei richiedenti: di norma, un visto per ingressi multipli di 1 anno è rilasciato ai richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un visto nei 18 mesi precedenti; un visto per ingressi multipli di 2 anni è rilasciato ai richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un visto per ingressi multipli di 1 anno nei 30 mesi precedenti; un visto per ingressi multipli di 3-5 anni è rilasciato ai richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un visto per ingressi multipli di 2 anni nei 42 mesi precedenti;
- i titolari di lasciapassare valido dell'UE sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata;
- le clausole finali prevedono la possibilità per le parti di sospendere l'accordo, integralmente o parzialmente, per qualsiasi motivo ritenuto opportuno. Una dichiarazione comune relativa all'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo riguardante le ragioni per la sospensione dell'accordo contiene un elenco non esaustivo di motivi, come l'ordine pubblico, la protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica, considerazioni relative ai diritti umani e alla democrazia o la mancanza di cooperazione nel settore della riammissione;
- la clausola generale dell'accordo è modificata al fine di garantire che: la facilitazione concessa ai cittadini del Cabo Verde sia concessa ai cittadini dell'Unione qualora l'obbligo del visto per soggiorni fino a 30 giorni fosse nuovamente imposto per il loro viaggio in Cabo Verde; siano concesse almeno le stesse facilitazioni ai cittadini dell'Unione che

chiedono un visto per Cabo Verde per soggiorni superiori a 30 giorni ma non superiori a 90 giorni. All'accordo è acclusa una dichiarazione comune sulle norme per la concessione di visti del Cabo Verde ai cittadini dell'Unione per soggiorni superiori a 30 giorni e non superiori a 90 giorni, nella quale si specifica che i cittadini dell'Unione possono chiedere alle autorità competenti, nel territorio del Cabo Verde, una proroga del soggiorno;

– la dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio e sullo scambio regolare di informazioni sulla sicurezza dei documenti di viaggio è modificata al fine di includere un riferimento alla legislazione interna del Cabo Verde che introduce documenti di viaggio biometrici;

– i riferimenti alle situazioni specifiche della Danimarca e dell'Irlanda figurano nel preambolo e nelle dichiarazioni comuni accluse all'accordo.

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta è presentata al Consiglio al fine di autorizzare la firma dell'accordo.

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del medesimo.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, la negoziazione e la conclusione di accordi le cui disposizioni incidono sulle norme relative al rilascio di visti Schengen per soggiorni di breve durata rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

• Proporzionalità

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire la conclusione di un accordo internazionale che agevoli il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su una base di reciprocità, ai cittadini dell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.

5. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ("l'accordo"). Il 30 gennaio 2020 le parti hanno concluso positivamente i negoziati e il 24 luglio 2020 il testo è stato siglato mediante scambio di e-mail.
- (2) Il partenariato speciale tra l'Unione e Cabo Verde è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 19 novembre 2007⁷. Uno degli obiettivi di tale partenariato è rafforzare la mobilità e i contatti interpersonali tra i cittadini dell'UE e di Cabo Verde, nonché intensificare la cooperazione nella lotta all'immigrazione irregolare.
- (3) Il 1° dicembre 2014 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea⁸.
- (4) Alla luce dei cambiamenti sopraggiunti nella legislazione interna delle parti e sulla base dei riscontri forniti dal comitato misto incaricato di monitorare l'attuazione dell'accordo di cui al considerando precedente, lo scopo dell'accordo è adeguare e integrare alcune disposizioni che facilitano il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su base di reciprocità, dell'Unione per soggiorni previsti di durata non superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

⁷ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul futuro delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde (19 novembre 2007); Doc. di rif. 15113/07.

⁸ GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.

Consiglio⁹. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni comuni accluse all'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni comuni accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).